



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di impianto integrato di trattamento di rifiuti, proposto nei Comuni Pozzuolo del Friuli e Mortegliano (UD), presentata da Praedium Ecologica S.r.l. con sede in via Cussignacco 39, 33040 Pradamano (UD), in data 3.7.1997;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Praedium in data 4.2.1998 e la nota con 4 Addendum pervenuta in data 1.10.1997;

VISTO il parere formulato in data 5.2.1998 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Praedium;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un impianto integrato di rifiuti pericolosi e non, costituito da più linee produttive, installate in due poli impiantistici ubicati in Provincia di Udine, rispettivamente nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Mortegliano, in grado di trattare annualmente 10.000 tonnellate di rifiuti pericolosi nonché da 54.000 a 90.000 tonnellate di rifiuti speciali ed assimilabili per la produzione e combustione di combustibile da rifiuti (RDF, *Refuse Derived Fuel*) con recupero energetico; secondo il proponente, l'impianto integrato potrebbe trattare circa il 20-30 % della produzione regionale di rifiuti provenienti da raccolta differenziata sia da pubblici che da privati; nel caso dei rifiuti pericolosi la capacità di copertura è più bassa vista la notevole quantità degli stessi prodotti in Regione;

to AR MW

- a) il polo di Pozzuolo è dedicato oltre che al trattamento dei rifiuti pericolosi, anche alla lavorazione di volumi notevoli di rifiuti speciali e da raccolta differenziata, con lo scopo precipuo di una loro valorizzazione (recupero), ovvero della preparazione di un RDF pulito; il sito proposto dalla Praedium ha una superficie complessiva di 40.000 m², ed è posto in zona a destinazione urbanistica industriale (D1) a 1,5 km dal casello autostradale di Udine Sud ed a circa 350 m dalla costruenda tangenziale sud; gli impianti previsti prevedono operazioni di selezione, di detossificazione e di trattamento al plasma oltre a un sistema di deposito temporaneo;
- b) il polo di Mortegliano è sostanzialmente a vocazione termica, con ricezione dei materiali lavorati nel polo di Pozzuolo, ovvero di segmenti specializzati di rifiuti pericolosi; il sito proposto dalla Praedium ha una superficie complessiva di 27.200 m² ed è posto in zona a destinazione urbanistica industriale (D2) a circa 300 m di distanza dalla S.S. 353; gli impianti previsti prevedono operazioni di combustione in letto fluido e con forno rotante, di trattamento di pneumatici usati mediante separazione meccanica e pirolisi, di detossificazione e di trattamento al plasma oltre a un sistema di deposito temporaneo per rifiuti pericolosi;

osservato che:

- il Piano Urbanistico Regionale (PUR) classifica le aree delle installazioni nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Mortegliano rispettivamente tra gli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale, e gli ambiti di interesse agricolo;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Pozzuolo del Friuli classifica l'area su cui dovrebbe sorgere l'impianto come area D1-Area Industriale, corrispondente a quella parte del territorio di Pozzuolo situata all'interno della Zona Industriale Udinese; il progetto proposto sembra rientrare tra gli impianti e le attrezzature legate alle attività produttive previste per l'area in esame;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Mortegliano classifica l'area su cui dovrebbe sorgere l'impianto come area D2-Area Industriale - Artigianale di Progetto, corrispondente alle zone di nuovo insediamento per attività produttive industriali ed artigianali, adiacenti a quelle già in essere nelle zone D3 lungo la SS 353;
- il vincolo di cui alla legge n. 431/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è applicabile al caso in specie per gli impianti di Mortegliano localizzati in un sito prospiciente alla Roggia di Udine inserita negli elenchi delle acque pubbliche; la Praedium dichiara di ritenere che, essendo tutta l'area classificata come area D2 (industriale e artigianale), possa essere richiesta una apposita deroga alla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale ai sensi dell'art. 131 della L.R. 19.11.1991 n. 52;
- l'art. 28 della L.R. 14.6.1996 n.22 prescrive che, fino all'approvazione del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Tossici e Nocivi, non ancora emanato, la Regione Friuli Venezia Giulia può autorizzare solo impianti al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestiti direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi, da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle lavorazioni;
- con D.P.G.R. 376/96, pubblicato in data 9.12.1996, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato il Piano Regionale di smaltimento dell'Amianto; tale piano, dopo aver evidenziato la carenza di norme tecniche per l'attuazione della L. 257/92 sulla cessazione di manufatti in amianto, conferma lo smaltimento in discarica di II categoria tipo A e B come unica soluzione



Il Ministro dell' Ambiente

praticabile ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del DPR 8.8.1994, nell'attesa che altri sistemi di smaltimento attualmente allo studio, quali l'inertizzazione o il trattamento termico, vengano validati ed ammessi dalla normativa nazionale, secondo quanto previsto dalla L. 257/92 concernente le Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

- con delibera del Consiglio Provinciale del 20.12.1993 è stato approvato il Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Speciali Non Tossici e Non Nocivi; secondo l'art. 28 della L.R. 14.6.1996 n.22, fino alla data di approvazione del piano regionale, i piani provinciali sono mantenuti validi e in tale periodo sarà ritenuta legittima la realizzazione delle sole discariche a supporto di impianti tecnologici di trattamento e riservate alla soddisfazione del fabbisogno di smaltimento regionale;

valutato che:

riguardo al quadro di riferimento programmatico:

- la gestione dei rifiuti è regolata dal D.Lgs 5.2.1997, n. 22, che prevede all'art. 22 che le Regioni adottino un piano regionale di smaltimento rifiuti che individui le tecniche di recupero dai rifiuti medesimi di materiali ed energia; nell'attesa della completa attuazione del D.Lgs 5.2.1997 n. 22, si può fare riferimento a quanto previsto dalla attuale pianificazione di settore a livello regionale e a livello provinciale;
- la documentazione presentata dalla Praedium non fornisce elementi utili per la valutazione del ruolo effettivo che l'impianto proposto potrà esercitare per la soluzione dei problemi connessi con la gestione, a livello regionale, dei rifiuti prodotti; infatti le uniche indicazioni riguardano esclusivamente la potenzialità dei diversi impianti e la tipologia dei rifiuti che possono essere trattati senza alcuna definizione dei potenziali bacini di utenza;
- anche le relazioni tra l'impianto proposto e gli altri impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali in funzione o previsti nel breve e nel medio raggio non sono trattate sia nello Studio Impatto Ambientale che nella documentazione integrativa; infatti, secondo informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, nell'area in esame ci sarebbero 5 discariche (una in esercizio, due in dismissione e due in progetto), un impianto di selezione e compostaggio in corso di modifica, un inceneritore di rifiuti urbani in progetto (in provincia di Udine) oltre all'impianto di selezione in progetto da realizzare a Pozzuolo del Friuli a soli 500 m di distanza dall'impianto della Praedium;
- il progetto proposto, pur offrendo elementi notevoli di novità in materia di razionalizzazione della gestione dei rifiuti, presenta tuttavia rilevanti aspetti di non coerenza con il contesto normativo e pianificatorio; in particolare:
 - la Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora emanato il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
 - in attesa dell'adozione di tale piano possono essere autorizzati esclusivamente gli impianti al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestiti direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi, da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle lavorazioni; il progetto in esame non rientra in questo caso;
 - la autorizzazione di cui alla Legge 431/85 relativamente al polo di Mortegliano in adiacenza alla Roggia di Udine, inserita negli elenchi delle acque pubbliche, andrebbe richiesta secondo quanto previsto dalla L.R. 19.11.1991 n. 52;
- gli impianti di Mortegliano non risultano coerenti con l'indicazione di ambito di interesse agricolo contenuta nella classificazione del citato PUR;

W AR MW

- non sono tuttora adottate le norme attuative e i disciplinari tecnici ai sensi dell'art. 6 della legge 257/92 e dell'art. 18 comma 2 lett. b) del D.Lvo 22/97 che consentano soluzioni diverse dallo smaltimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DPR 8.8.1994;
- secondo il Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti (vigente fino all'approvazione di quello regionale ed applicabile in quanto non tutti i rifiuti trattati sono pericolosi) la distanza degli impianti da alcune zone risultanti dalle perimetrazioni degli strumenti urbanistici comunali o comprensoriali vigenti è inferiore al limite consentito di 1 km;
- non sono sufficientemente analizzate le relazioni tra l'impianto proposto, il potenziale bacino di utenza e l'insieme degli impianti di trattamento e smaltimento esistenti e/o in progetto nell'area in esame;

riguardo al quadro di riferimento progettuale:

- la documentazione trasmessa è caratterizzata da una estrema scarsità di dati e informazioni sulle tecnologie proposte alcune delle quali, anche se fortemente innovative e di notevole interesse tecnico-scientifico, sono relativamente poco note soprattutto in merito alle loro caratteristiche funzionali e gestionali ed alle loro performances ambientali; ciò vale non solo nel contesto italiano, ma anche, più in generale, in ambito internazionale; a fronte di queste carenze va peraltro rilevato che le soluzioni adottate (prescindendo dalla decisione di suddividere le stesse in due poli) sembrano rispondenti alle nuove linee di intervento in materia di gestione dei rifiuti indicate nel D.Lgs 5.2.1997 n. 22;
- la descrizione delle tecnologie proposte, in particolare la torcia al plasma, il processo Recupyl ed il forno pirolitico, è ridotta e quindi tale da rendere difficile una valutazione esaustiva delle stesse; le informazioni supplementari, fornite di propria iniziativa dalla Praedium a seguito di alcune perplessità manifestatesi durante l'istruttoria, non hanno fornito elementi sufficienti per esprimere un giudizio positivo, a fronte della mancanza dei dati e delle informazioni necessari, sulla capacità del proponente di gestire in modo sicuro ed efficace tecnologie così complesse;
- un altro aspetto da sottolineare riguarda le informazioni contenute nello Studio Impatto Ambientale concenenti le caratteristiche qualitative e quantitative degli effluenti generati, sia solidi che gassosi e/o liquidi, come pure quelle sui relativi sistemi di trattamento; queste informazioni sono estremamente lacunose, frammentarie e contraddittorie e comunque tali da non permettere un'analisi di dettaglio e una valutazione dell'efficacia dei sistemi adottati, che consentano di verificare quanto asserito dal proponente in merito all'adozione delle migliori tecnologie disponibili ed al rispetto dei più severi limiti di legge;
- non risulta sufficientemente giustificata la scelta progettuale di collocare gli impianti in due poli; ragioni di traffico, di sicurezza e di maggiore integrazione, in linea per altro con la filosofia generale del progetto, avrebbero dovuto indurre il proponente a valutare comparativamente l'ipotesi di collocare in un unico sito idoneo tutti gli impianti previsti dal sistema integrato; indipendentemente dalla scelta di ubicare gli impianti in due poli, rimane poi la assoluta mancanza di indicazioni in merito alle motivazioni che hanno indotto alla scelta dei siti proposti e alla rinuncia di eventuali siti alternativi;

riguardo al quadro di riferimento ambientale, così come documentato nello Studio Impatto Ambientale, l'aspetto più evidente che emerge è la carenza di dati in merito alla qualità ambientale delle aree interessate dagli insediamenti proposti con riferimento sia alla situazione attuale che a

Handwritten signature: L. R. M. W.



Al Ministro dell' Ambiente

quella che si avrebbe con l'eventuale realizzazione del progetto; in particolare è da rilevare un'estrema carenza del quadro conoscitivo in merito alle caratteristiche sia qualitative che quantitative delle sorgenti di impatto (effluenti liquidi, rifiuti solidi, emissioni gassose, rumore ecc.) ed alle misure di mitigazione adottate;

- questa carenza è avvertita soprattutto per il comparto aria (in particolare in merito alle emissioni e al destino dei microinquinanti), la cui valutazione rappresenta uno degli elementi più critici per la tipologia degli impianti proposti, mentre lo è molto meno per i comparti acqua e suolo, per i quali, se fosse verificata l'efficacia delle misure di mitigazione accennate, non dovrebbero sussistere grossi problemi;
- la valutazione quantitativa fatta dal proponente dell'impatto ambientale del progetto in esame non ha fornito elementi utili di giudizio ed ha suscitato non poche perplessità dovute sia alla inidoneità del modello adottato (il metodo Battelle-Columbus, sviluppato e verificato per tutt'altra tipologia di intervento), che alla mancanza di trasparenza e documentazione a supporto della scelta dei coefficienti di valutazione introdotti nel modello di valutazione;
- in particolare, lo Studio Impatto Ambientale non fornisce alcun elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto ambientale dovuto al traffico degli automezzi di servizio da/per/tra i due poli;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso **parere negativo** in merito alla compatibilità ambientale del progetto di Impianto Integrato Trattamento Rifiuti, così come è stato presentato dalla Pradium Ecologica srl, sulla base del quadro conoscitivo contenuto nello Studio di Impatto Ambientale e delle successive integrazioni e con le motivazioni sopra sinteticamente riportate riferite agli aspetti principali del progetto;

VISTA la nota del 14.11.97, con cui è pervenuta la delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, n. 3308 del 31.10.1997, con la quale si propone al Ministero dell'ambiente una indispensabile pronuncia negativa in considerazione della posizione non favorevole assunta da tutti gli Enti interessati e dagli Uffici interpellati e delle carenze segnalate, con la motivazione che la realizzazione di un impianto integrato di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi debba essere coordinato con le linee di programmazione, che l'Amministrazione regionale indicherà anche in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22;

in particolare il parere della Regione rileva la presenza nel progetto e nello studio di carenze significative per la pronuncia di compatibilità ambientale, riguardo in sintesi ai seguenti aspetti:

a) riguardo al progetto

- prelievo di acqua per il funzionamento degli impianti,
- capacità fognaria e scarichi,
- impermeabilizzazione e modalità degli stoccaggi,
- quantità di materie prime, reagenti e additivi chimici,
- incongruenze sulle tipologie di rifiuti considerate,
- rapporto tra rifiuti conferiti e quelli recuperati, smaltiti o destinati in discarica,
- indicazioni quantitative dei flussi interni ed in uscita dei vari materiali,
- definizione del consumo di reagenti per singoli impianti e tecnologie applicate,

cos AR new

- previsione del contenuto di metalli tossici e amianto nelle polveri, per le emissioni in atmosfera, anche in relazione al mancato recupero di metalli tossici (Hg e Cd) e al destino dei metalli tossici delle polveri di siderurgia (Pb, Cd, ecc),

b) riguardo allo studio di impatto ambientale:

- impatto sulla viabilità,
- motivazioni e alternative dell'articolazione in due siti,
- interazione con altre attività produttive nelle aree industriali interessate, e con altri impianti di smaltimento presenti nella zona,
- effetti su zone residenziali, attività ricreative e sportive, locali pubblici potenzialmente interessati dagli interventi,
- impatto sul paesaggio,
- analisi di sicurezza e prevenzione incendi, e analisi dei rischi di incidenti rilevanti negli impianti e nel trasporto di sostanze pericolose tra i due siti,
- rilevamento di dati meteo a oltre 5 km dai siti interessati, impatto acustico, accorgimenti tecnici e gestionali per ridurre gli odori molesti, anche se modesti, in considerazione della percezione per la popolazione interessata,
- specifica delle relazioni tra dati di base e qualità ambientale nell'applicazione del metodo Battelle,
- analisi dei costi e benefici anche ambientali;

VISTO che Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha comunicato al Ministero dell'Ambiente di aver richiesto alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici del Friuli - Venezia Giulia l'emissione del parere e delle valutazioni di competenza, e che a tutt'oggi non risultano pervenuti ulteriori rilievi in merito;

preso atto che sono pervenute le seguenti istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata:

- tramite la Regione Friuli Venezia Giulia, oppure direttamente, sono pervenuti durante l'istruttoria i pareri dei Comuni di Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Udine, Campofornido, Basiliano, Lestizza, Pavia di Udine e Pradamano, che la Regione stessa aveva deciso di acquisire ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 7.9.1990 n. 43; tutti i Comuni menzionati si sono espressi in modo sfavorevole sul progetto relativo ad un impianto integrato di trattamento rifiuti nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano presentato dalla Praedium Ecologica;
- con nota del 30.9.1997 sono pervenute al Ministero dell'Ambiente le osservazioni, sostanzialmente negative sul progetto in esame, da parte di Legambiente del Friuli - Venezia Giulia;
- le motivazioni alla base delle osservazioni e dei pareri negativi sopra indicati sono sinteticamente riportate nella relazione istruttoria della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale; in particolare, il parere del Comune di Pavia di Udine è stato espresso sulla base delle considerazioni riportate nello studio predisposto per conto del Comune dall'Ecoistituto di Udine, complessivamente critico nei riguardi del progetto in esame;
- in data 12.11.1997 la Prefettura di Udine ha trasmesso al Ministero dell'ambiente nota con la quale si comunica tra l'altro una ampia raccolta di firme (circa 4.000) in opposizione alla



Il Ministro dell'Ambiente

realizzazione dell'impianto proposto dalla Praedium e la costituzione di un "Comitato contro la realizzazione dell'inceneritore" con l'organizzazione di due incontri pubblici, il 17.10.1997 a Mortegliano ed il 22.10.1997 in Pozzuolo del Friuli;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a un impianto integrato di trattamento rifiuti da realizzarsi su distinte installazioni ubicate in due poli, rispettivamente nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Mortegliano;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato alla Praedium Ecologica S.r.l. ed alla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 28 LUG. 1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI